

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del 28 marzo 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ per gli autisti è modificata come segue:

Art. 13b cpv. 1

¹ Le carte del conducente sono rilasciate a conducenti in possesso di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) delle categorie B, C, D, delle sottocategorie C1 o D1 o della categoria speciale F (art. 3 OAC²). Ai conducenti di veicoli provenienti dall'estero che hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3^{bis} OAC) non possono essere rilasciate carte del conducente se residenti in uno Stato dell'Unione europea.

Art. 21 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. g nonché cpv. 3

¹ Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause e del riposo (art. 5–11) è punito con la multa.

² È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18), in particolare chi:

g. *abrogata*

³ Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare secondo le disposizioni speciali (art. 19 e 20) è punito con la multa.

Art. 23 cpv. 1–3

¹ I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente, dell'azienda e del controllo nonché le autorità competenti per l'esecuzione.

¹ RS 822.221

² RS 741.51

² Il controllo dei periodi di riposo e di lavoro sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007³ sul controllo della circolazione stradale.

³ *Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore come segue:

- a. gli articoli 13*b* capoverso 1 e 21 capoversi 1, 2 frase introduttiva e 3, il 1° luglio 2007;
- b. gli articoli 21 capoverso 2 lettera g e 23 capoversi 1–3, il 1° gennaio 2008.

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RS 741.013; RU 2007 2081